

**ISSN 1127-8579**

**Publicato dal 06/09/2016**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38569-il-redditometro-un-caso-pratico-di-ricorso-in-commissione-tributaria>**

**Autori: Emilio Corteselli, Luciano Bongarzone**

## **Il redditometro: un caso pratico di ricorso in Commissione Tributaria**

**IL REDDITOMETRO-UN CASO PRATICO DI RICORSO IN  
COMMISSIONE TRIBUTARIA ED ULTERIORI ORIENTAMENTI  
GIURISPRUDENZIALI**

**CAPITOLO 1. Un inquadramento normativo.**

Come è noto, il redditometro è lo strumento attraverso il quale il Fisco può stimare il reddito presunto di un contribuente, sulla base delle spese che ha effettuato, per poi chiedergliene conto. Il Redditometro sembra essere una delle armi più efficaci per combattere l'evasione fiscale: con questo strumento il Fisco può stimare il reddito presunto di un contribuente, sulla base delle spese che quest'ultimo ha effettuato, grazie ad una serie di indici fissati a priori e successivamente convocarlo, per chiedergli di giustificare lo scostamento tra spese effettuate e reddito dichiarato. Il redditometro, presente già dal 1973, è stato potenziato nel 2010, con il Decreto legge n. 78 del 2010, in vigore nel 2011.

Dunque l'Agenzia delle Entrate può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente, sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta; è poi compito del contribuente fornire la "prova contraria", per dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto:

- con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
- con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte;
- con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

L'accertamento sintetico è ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile<sup>1</sup> risulta superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello dichiarato<sup>2</sup>. La determinazione sintetica del reddito viene effettuata mediante un calcolo basato su alcuni "indicatori di capacità contributiva"; in pratica, vengono considerate tutte le spese di un certo tipo che sono a conoscenza del fisco<sup>3</sup> le quali vengono moltiplicate per dei coefficienti

---

<sup>1</sup> reddito presunto

<sup>2</sup> nella versione precedente del redditometro tale percentuale era pari del 25 per cento

<sup>3</sup> Redditometro - Le voci di spesa.

---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abitazione principale</li> <li>• Altre abitazioni</li> <li>• Apparecchiature elettroniche</li> <li>• Ristrutturazioni</li> <li>• Collaboratori domestici</li> <li>• Interm. immobiliari</li> <li>• Elettrodomestici</li> <li>• Mutui</li> <li>• Arredi</li> <li>• Energia elettrica</li> <li>• Telefonia fissa e mobile</li> <li>• Gas</li> </ul>
<b>Mezzi di trasporto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobili</li> <li>• Minicar</li> <li>• Caravan</li> <li>• Moto</li> <li>• Aeromobili</li> <li>• Imbarcazioni</li> <li>• Mezzi di trasporto in leasing o noleggio</li> </ul>
<b>Assicurazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabilità civile</li> <li>• Incendio e furto</li> <li>• Vita</li> <li>• Danni</li> <li>• Malattia</li> <li>• Infortuni</li> <li>• Altro</li> </ul>
<b>Contributi previdenziali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributi obbligatori</li> <li>• Contributi volontari</li> <li>• Previdenza complementare</li> </ul>
<b>Istruzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asili nido</li> <li>• Scuola per l'infanzia</li> <li>• Scuola primaria</li> <li>• Scuola secondaria</li> <li>• Soggiorni studio all'estero</li> <li>• Corsi di lingue straniere</li> <li>• Corsi universitari</li> <li>• Corsi di preparazione agli esami</li> <li>• Scuole di specializzazione</li> <li>• Master</li> <li>• Canoni di locazione per studenti università</li> </ul>

legati alla "classe" attribuita al contribuente, sulla base di tre caratteristiche:

---

<b>Attività sportive e ricreative</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Attività sportive</li><li>• Circoli culturali</li><li>• Circoli ricreativi</li><li>• Cavalli</li><li>• Giochi on-line</li><li>• Abbonamenti pay-tv</li><li>• Abbonamenti eventi</li><li>• Viaggi organizzati</li></ul>
<b>Cura della persona</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alberghi</li><li>• Centri benessere</li><li>• Altri servizi per la cura della persona</li></ul>
<b>Altre spese significative</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spese veterinarie</li><li>• Donazioni effettuate</li><li>• Gioielli e preziosi</li><li>• Oggetti d'arte o antiquariato</li><li>• Donazioni in denaro in favore di onlus e simili</li><li>• Assegni periodici corrisposti al coniuge</li></ul>
<b>Investimenti immobiliari e mobiliari netti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fabbricati</li><li>• Terreni</li><li>• Natanti ed imbarcazioni</li><li>• Autoveicoli</li><li>• Caravan</li><li>• Motoveicoli</li><li>• Minicar</li><li>• Aerei</li><li>• Obbligazioni</li><li>• Conferimenti</li><li>• Quote di partecipazione</li><li>• Fondi d'investimento</li><li>• Certificati di deposito</li><li>• Derivati</li><li>• Pronti contro termine</li><li>• Buoni postali fruttiferi</li><li>• Conti deposito vincolati</li><li>• Altri prodotti finanziari</li><li>• Valuta estera</li><li>• Oro</li><li>• Numismatica</li><li>• Azioni</li></ul>

- composizione familiare <sup>4</sup>;
- età<sup>5</sup> ;
- area geografica <sup>6</sup> .

La moltiplicazione delle spese per i coefficienti porta alla determinazione del reddito presunto. Dopo averlo determinato, l'Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per giustificare lo scostamento tra spese e reddito, fornendo dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. Successivamente, il contribuente potrà avviare il procedimento di accertamento con adesione<sup>7</sup>. Il contribuente può controllare preventivamente la congruenza tra spese sostenute e reddito dichiarato tramite Redditest, un software messo a punto dall'Agenzia delle Entrate. L'avviso di accertamento, ai fini sia delle imposte sui redditi, sia dell'Iva che l'Agenzia delle Entrate emette, contiene l'intimazione a pagare , entro il termine di presentazione del ricorso, gli importi indicati oppure il 50 per cento delle maggiori imposte accertate, a titolo provvisorio, nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

Dopo 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste viene affidata agli agenti della riscossione, senza notifica della cartella di pagamento<sup>8</sup> . In caso di "giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione", la riscossione coattiva può essere

---

<sup>4</sup> Single, coppie con e senza figli, monoparentali.

<sup>5</sup> Fino a 35 anni; 35-64 anni; oltre 65 anni.

<sup>6</sup> Nord, Centro, Sud.

<sup>7</sup> L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria. Si tratta, sostanzialmente, di un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale. (cfr sito Agenzia delle Entrate)

<sup>8</sup> riscossione coattiva

messa in atto entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Infine, l'agente della riscossione è tenuto ad attivare l'espropriazione forzata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **CAPITOLO 2. UN CASO PRATICO DI RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA.**

L' Agenzia delle Entrate, Ufficio di Viterbo, proponeva appello principale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo Sez. n. 2, RGR 637/12, n. 204/02/14 depositata in segreteria in data 28 marzo 2014 con cui in parziale accoglimento del ricorso provvedeva, dopo aver accolto l'istanza di sospensione, a determinare per l'anno 2007 una capacità contributiva di euro 46.329,00 a fronte di un reddito accertato dall'ufficio di euro 67.339,00, rilevando principalmente che l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate aveva preso in considerazione degli incrementi patrimoniali non imputabili, ingenerando così una sostanziale duplicazione degli addebiti contenuti nell'accertamento.

Secondo la ricorrente, l'appello proposto risultava infondato e doveva pertanto essere respinto in quanto la sentenza impugnata dall'AdE era palesemente immune dalle censure esposte dall'Agenzia delle Entrate, ed anzi, andava impugnata sotto altri profili in quanto l'attività di accertamento risultava illegittima nella sua interezza. Tutta l'attività di accertamento sulla posizione della ricorrente, riferita agli anni 2006, 2007, 2008, risultava inficiata da evidenti errori di valutazione e sproporzioni. Partendo dalla fine, ne rappresentava evidente dimostrazione l'accettazione dell'istanza di sospensione concessa in riferimento ad entrambe le annualità accertate<sup>9</sup> ) e le pronuncie della Commissione Tributaria Provinciale che riduceva del 50% gli addebiti per il 2006 e portato quelli per il 2007 da 67.339,00 € a 46.329,00 €. Va inoltre evidenziato che l'Agenzia delle Entrate di Viterbo per determinare l'eventuale maggior reddito per l'anno 2007, riteneva opportuno tenere conto degli incrementi patrimoniali della contribuente riferiti a periodi errati, come verrà meglio specificato di seguito .

Fin dalle prime fasi dell'accertamento, l'erronea analisi della posizione della ricorrente ha portato a porre in essere un'istruttoria e ad all'attribuire maggiori redditi e sanzioni infondati oltre che insostenibili.

La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo nelle motivazioni relative alla sentenza per l'anno 2006 aveva già rilevato che *se si*

---

<sup>9</sup> 2006 e 2007

*avallasse l'operato dell'Agenzia, che ha preso in considerazioni incrementi futuri imputandoli al periodo d'imposta precedente, significherebbe, di fatto, consentire all'ufficio di sottoporre la contribuente al rischio che quest'ultimo possa duplicare l'accertamento per medesimi periodi sulla base dei medesimi investimenti.* Lo stesso criterio è stato adottato nell'attività di accertamento per l'anno 2007 e pertanto ulteriormente censurato nella sentenza impugnata e nei confronti della quale si procedeva con appello incidentale<sup>10</sup>. La Commissione Tributaria Provinciale, pur avendo ridotto gli addebiti, non ha tenuto conto di diversi aspetti della controversia che avrebbero dovuto far ritenere nullo o quantomeno annullabile l'avviso di accertamento oltre a non aver affatto valutato e motivato in merito alla possibilità di annullare le insostenibili sanzioni irrogate alla contribuente che hanno condotto l'ammontare della pretesa tributaria ad un livello superiore a quanto accertato inizialmente<sup>11</sup>, pertanto, la stessa, proponeva appello incidentale per la riforma della sentenza sopra indicata, per i motivi che seguono.

**2.1 I fatti.** Si cercherà di dare una rappresentazione globale dell'attività di accertamento nei confronti della contribuente al fine di far emergere le illegittimità che riguardano tutta la procedura relativa alle annualità accertate, fin dalle prime fasi, per poi arrivare alle illegittimità non considerate nella sentenza di primo grado in riferimento all'anno 2007.

In data 04/11/2011 alla ricorrente veniva notificato l'invito numero I00848/2011 predisposto dall'ufficio controlli dell'Agenzia delle Entrate di Viterbo, nel quale l'ufficio avvisava che era stato effettuato, con procedure informatizzate, il controllo della posizione individuale rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Nell'invito l'agenzia informava che per il controllo erano stati utilizzati indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito con riferimento agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, dai quali sarebbe emerso che il reddito netto accertabile

---

<sup>10</sup> L'appello incidentale è un istituto del diritto processuale, sia penale che civile, che prevede la possibilità di proporre appello entro un nuovo termine qualora siano scaduti i termini in via principale e una delle altre parti abbia proposto appello nei termini. La sua funzione è quella di integrare il contraddittorio, consentendo all'appellante incidentale di fornire una tesi alternativa rispetto a quella dell'appellante in via principale.

<sup>11</sup> tale richiesta era stata formulata dalla ricorrente nel ricorso

della ricorrente *“si discosterebbe di almeno un quarto da quello dichiarato non risultando quindi congruo rispetto ai predetti elementi”*. Nel medesimo invito l’Agenzia non forniva gli elementi indicativi della presunta maggiore redditività o dei beni rilevati nel possesso della contribuente, nei periodi considerati. In riferimento all’invito di comparizione, in data 28 novembre 2011 veniva effettuato il processo verbale di contraddittorio con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate nel quale la contribuente forniva seduta stante degli elementi giustificativi e si riservava di depositare la documentazione relativa al mutuo bancario stipulato il 13/02/2001 ed a presentare ulteriori memorie. Il 30/11/2011 venivano depositate, presso gli uffici dell’Agenzia, le memorie difensive. In data 6/12/2011 e 7/12/2011 la ricorrente forniva tramite fax ulteriori chiarimenti e l’ulteriore documentazione richiesta per le vie brevi dall’ufficio a seguito dell’analisi delle memorie prodotte; in particolare veniva inviato l’atto attestante l’acquisto dell’immobile nel comune di Tarquinia e la relativa documentazione bancaria comprovante la disponibilità finanziaria per far fronte all’acquisto, inoltre la disponibilità sul conto corrente dell’importo relativo ad un finanziamento acceso nel 2008 di euro 60.000,00. In data 09/12/2011 l’Agenzia delle entrate di Viterbo, nonostante i chiarimenti forniti, emetteva l’avviso di accertamento TKL010502016/2011 nel quale veniva attribuito, in via del tutto presuntiva, per l’anno 2006, a fronte di un reddito dichiarato di euro 4.023, un reddito complessivo di euro 103.391,17 in base al quale è stata quantificata una maggiore IRPEF per 35.848,00 euro, l’addizionale regionale per 1.447,00 euro e l’addizionale comunale per 207,00 euro; venivano inoltre irrogate sanzioni ridotte per ulteriori 37.502,00 euro ed applicati i relativi interessi. La definizione dell’accertamento, con sanzioni ridotte ad un sesto, avrebbe richiesto un esborso finanziario complessivo di 49.227,91 euro oltre interessi. Con le stesse modalità sono stati rilevati maggiori redditi anche in riferimento all’anno di imposta 2007. L’ulteriore reddito accertato presuntivamente per tale periodo di imposta era di ulteriori 67.339,00 euro, come poi risulta dall’avviso di accertamento emesso in data 13/01/2012 la definizione del quale avrebbe richiesto un ulteriore esborso, considerate le sole sanzioni ridotte, di 29.558,00 euro oltre ulteriori interessi. In definitiva, a seguito dell’invito di comparizione numero I00848/2011, l’Agenzia delle Entrate di Viterbo ha determinato in modo del tutto presuntivo, “maggiori redditi” per 162.683,00 euro tramite l’emissione di due avvisi di accertamento riferiti ai periodi di imposta 2006 e 2007. La definizione di entrambe le problematiche avrebbe richiesto il pagamento dell’ingente importo di 78.785,91 euro, considerate le sole sanzioni ridotte e prescindendo dall’aggravio di ulteriori interessi. Computando le sanzioni



per intero per l'anno 2006 la pretesa dell'ufficio ammonta a 80.479,57 euro, esclusi ulteriori interessi, mentre per l'anno 2007 ad euro 48.904,93.

Costretta a ricorrere presso la commissione tributaria provinciale, la ricorrente, per il tramite dei sottoscritti, chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 546/92, considerando che le pretese erano illegittime, sproporzionate ed insostenibili.

La contribuente chiedeva inoltre, con distinti ricorsi, di dichiarare l'annullamento dei reclamati avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate di Viterbo Ufficio Controlli per i periodi d'imposta 2006 e 2007 e l'annullamento di qualsivoglia sanzione .

In data 01/02/2013 la Commissione Tributaria provinciale di Viterbo trasmetteva la comunicazione del dispositivo di ordinanza nel quale rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47 del D.Lgs. 546/92 accoglieva l'istanza di sospensione per l'anno 2006 , fissando per la decisione l'udienza del 09/04/2013 nella quale determinava il reddito dell'anno 2006 in euro 54.122,21 a fronte di un reddito "accertato" dall'ufficio dell'AdE di euro 103.391,00 .

L'Agenzia ha successivamente notificato appello e la contribuente si è costituita con controdeduzioni ed appello incidentale. La controversia è in attesa di definizione presso la Commissione Tributaria Regionale.

Stessa cosa è avvenuta in riferimento all'avviso di accertamento per l'anno 2007. Con comunicazione del dispositivo di ordinanza del 28/06/2013 la C.T.P. sospendeva l'esecutorietà dell'atto impugnato .

Con sentenza Sez. n. 2, RGR 637/12, n. 204/02/14 depositata in segreteria in data 28 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso, la Commissione Provinciale rideterminava il reddito per l'anno 2007 in euro 46.329,00 a fronte di un reddito "accertato" di euro 67.339,00, senza pronunciarsi sulla richiesta di annullamento delle sanzioni avanzata dalla ricorrente .

**2.2 Motivazioni dell'appello incidentale.** La Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, pur riconoscendo delle sostanziali illegittimità, non teneva conto di alcuni importanti aspetti e non si pronunciava su altre richieste della ricorrente relative anche all'applicazione delle sanzioni. Non si avrebbe contezza della parzialità della pronuncia prescindendo da una precisa disamina del contenzioso di primo grado.

Nell'avviso di accertamento per l'anno 2007 l'Agenzia "copia" una delle contestazioni del precedente avviso che nulla aveva a che fare con le pretese riguardanti l'anno 2007. Questo ha ancor più appalesato delle modalità "automatizzate" utilizzate nei confronti della ricorrente. In

merito agli addebiti riguardanti la posizione della ricorrente negli anni successivi, la stessa specificava all'ufficio di aver vissuto nel triennio 2006/2008 insieme al padre e che le spese dell'immobile erano divise ma sostenute principalmente dal padre .

A seguito di un primo processo verbale di contraddittorio la contribuente depositava delle memorie difensive con le quali, anche attraverso una tabella riepilogativa, specificava come aveva sostenuto gli incrementi patrimoniali nel periodo 2006/2011, discorso ovviamente valevole per tutto il periodo posto sotto indagine dall'ufficio.

Dall'analisi della problematica e della documentazione si evinceva che, nella determinazione sintetica del reddito della contribuente, non si era minimamente tenuto conto di numerosi aspetti ed elementi che giustificavano le spese sostenute nel corso degli anni, soprattutto della distribuzione delle stesse nell'arco di tempo soggetto ad accertamento sintetico; già con riguardo all'avviso di accertamento per l'anno 2006, risultante dalla medesima applicazione di indici ed elementi presuntivi veniva rilevato dalla C.T.P. che l'ufficio aveva sovrastimato di 152.000,00 € gli incrementi patrimoniali della contribuente nel modo specificato . In questa sede è opportuno rimarcare che l'erronea considerazione di un importo così rilevante incideva in modo significativo sullo scarto tra reddito netto accertabile e reddito dichiarato nel triennio soggetto ad accertamento e pertanto una corretta imputazione degli incrementi patrimoniali ed una attenta contestualizzazione con la reale situazione della contribuente non avrebbe con buona probabilità condotto all'accertamento della posizione reddituale della ricorrente per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Con specifico riferimento all'anno di imposta 2007, la Commissione Tributaria Provinciale avrebbe dovuto rilevare che l'Agenzia, invece di applicare esclusivamente valutazioni matematiche, avrebbe dovuto considerare che l'effettiva distribuzione temporale degli incrementi patrimoniali è giustificata dai rispettivi redditi percepiti e dichiarati e dai finanziamenti ricevuti nei rispettivi anni e che, come era stato dimostrato *documentalmente* all'ufficio, la ricorrente possedeva una propria liquidità "extrareddituale" più che sufficiente a sostenere le spese effettuate.

Dall'analisi delle condizioni finanziarie condotta anno per anno, si evinceva che nell'anno 2007 la contribuente dichiarava un reddito di 4.024,00 ed ha acquistava una autovettura del 1990 al prezzo di 3.000,00 euro beneficiando anche del sostegno economico dei propri cari. Considerata anche la modestia dell'importo, a distanza di 5 anni non era stato possibile dimostrare tali esigue elargizioni. Il corrispettivo pagato

risultava comunque trascurabile rispetto agli addebiti previsti dall'atto impugnato.

La C.T.P. avrebbe dovuto accordare che nella valutazione dell'acquisto dell'autoveicolo, l'Ufficio non teneva conto che "non è sempre sufficiente considerare un solo dato tecnico, come può essere la potenza del motore o la cilindrata"<sup>12</sup>, ma va effettuata una valutazione, caso per caso, al fine di verificare se la disponibilità di tale bene sia significativa. Nel caso specifico l'acquisto di una automobile al prezzo di 3.000,00 euro non poteva dimostrare una capacità di spesa così esorbitante e tale da condurre agli sproporzionati addebiti determinati nell'avviso di accertamento. Andava peraltro rilevato come sia stato pacifico, fin dal contraddittorio fra le parti, che l'automobile in questione non sia stata mai utilizzata.

ANNO	Incrementi patrimoniali (€)	Redditi dichiarati (€)	Finanziamenti (€)
2007	(Acquisto autov.) 3.000,00	4.024,00	Mutui, redditi precedenti e elargizioni familiari

Nell'anno 2008 la ricorrente, avendo realizzato un reddito di soli 1.460,00 euro ha dovuto fare ricorso ad un finanziamento di 60.000,00 euro; in tale anno, peraltro, non effettuava alcun acquisto rilevato come incremento patrimoniale.

L'Agenzia non riteneva opportuno considerare il finanziamento di euro 60.000,00 come idoneo a "giustificare le spese sostenute dalla sig.ra ... negli anni successivi", nonostante la contribuente abbia fornito copia del contratto con il finanziatore e l'estratto conto bancario coi relativi movimenti; ciò perché la contribuente non avrebbe dimostrato la disponibilità dei 60.000,00 euro al momento in cui sosteneva una delle spese elencate nel prospetto degli "incrementi patrimoniali". Inoltre l'ufficio avrebbe voluto chiarimenti in merito alle modalità di restituzione per considerare come utilizzabili i fondi ricevuti.

In merito a tali contestazioni la contribuente ha cercato più volte in fase di contraddittorio di spiegare la propria posizione chiedendo di contestualizzare le spese sostenute anche in considerazione del repentino cambiamento della propria condizione reddituale negli anni successivi al 2007 nei quali i redditi percepiti, insieme ai finanziamenti ricevuti,

---

<sup>12</sup> Cfr. Circ. 14 agosto 1981, n. 27

giustificavano compiutamente la disponibilità di “beni ed elementi” nonché una capacità finanziaria idonea ad affrontare gli incrementi patrimoniali considerati dall’Ufficio delle Entrate.

La contribuente ricordava all’ente impositore che nell’anno 2008 non aveva effettuato alcun incremento patrimoniale e che quasi tutti gli incrementi erano avvenuti nell’anno 2009, nel quale oltre ad avere i fondi relativi ai precedenti finanziamenti, percepiva un reddito di euro 93.000,00 ricevendo inoltre un ulteriore finanziamento di euro 51.250,00 per fronteggiare un acquisto di partecipazioni societarie per pari importo .

Anno	Incrementi patrimoniali (€)	Redditi dichiarati (€)	Finanziamenti (€)
2008	0,00	1.460,00	60.000,00

Le disponibilità finanziarie in tale anno, come dimostrato anche in contraddittorio con l’ufficio, erano quantificabili, tra redditi percepiti e residui di precedenti finanziamenti, in oltre 150.000,00 euro e quindi più che sufficienti a giustificare gli incrementi patrimoniali relativi agli acquisti di partecipazioni per complessivi 73.370,00 euro effettuati nel 2009

Anno	Incrementi patrimoniali (€)	Reddito dichiarato (€)	finanziamenti
2008	0,00	1.460,00	60.000,00
2009	73.370,00	93.000,00	51.250,00
totale	73.370,00	94.460,00	111.250,00
	<b>Incrementi patrimoniali (€)</b>	<b>DISPONIBILITA’</b>	
	<b>73.370,00</b>	<b>205.710,00</b>	

Volendo considerare “al netto” il reddito di 93.000,00, riducendolo forfetariamente del 40% per l’incidenza delle imposte, avremmo avuto un reddito netto di euro 65.000,00. Per quanto sopra le disponibilità finanziarie della ricorrente nell’anno 2009 raggiungevano circa 175.000,00 euro, eccedendo di oltre 100.000,00 euro gli incrementi patrimoniali imputabili all’anno dall’AdE.

Nel 2010 l’appellata ha dichiarato un reddito di 70.000 euro ed aveva inoltre le disponibilità residuali del biennio precedente derivanti sia dai redditi dichiarati che dai finanziamenti. Tali fonti le hanno consentito di acquistare un’autovettura al prezzo di 44.280,00 euro e partecipazioni societarie per 6.000,00 euro, poi cedute nel medesimo anno al valore di

6.600,00 euro. Tutto opportunamente documentato e dimostrato sia agli uffici dell'AdE che nel ricorso di primo grado.

Anno	Incrementi patrimoniali (€)	Reddito dichiarato (€)	finanziamenti
2010	44.280,00	70.000,00	Anni precedenti + € 5.000,00 (vendita auto)

Nella tabella seguente si raffrontano anno per anno gli incrementi patrimoniali rilevati dall'ufficio con le fonti di finanziamento dei medesimi.

<b>INCREMENTI PATRIMONIALI</b>			<b>REDDITI E FINANZIAMENTI (€)</b>
3/8/2007	ACQUISTO AUTOVETTURA	3.000 €	Reddito dichiarato 4.024,00 Residuo del mutuo del 13/02/2001, (all.4) redditi precedenti e elargizioni familiari
2008	NESSUNO	0,00	Finanziamento 60.000,00
25/3/2009	ATTO COSTITUTIVO	6.120 €	REDDITO 93.000,00
25/3/2009	ATTO COSTITUTIVO	10.000 €	
31/3/2009	ATTO COSTITUTIVO	6.000 €	
3/4/2009	ATTO COSTITUTIVO	51.250 €	Finanziamento 51.250,00
7/10/2010	ACQUISTO AUTOVETTURA	44.280 €	Reddito 70.000,00 + residuo finanziamenti anni precedenti
14/9/2010	ACQUISTO QUOTE	6.000 €	
14/9/2010	CESSIONE DI QUOTE	-6.600 €	
<b>TOTALE</b>		<b>120.050,00 €</b>	<b>225.000,00 (€)</b> (considerati i redditi al netto delle imposte)

Un'opportuna valutazione della cronologia delle spese, non avrebbe portato a divergenze tali da portare a compimento l'istruttoria culminata

con i pesantissimi rilievi reddituali e sanzionatori. Nel periodo 2007-2011 la contribuente ha dichiarato redditi per 167.024,00 euro ed ha ottenuto un finanziamento di 60.000,00 e uno di 51.250,00 euro. La disponibilità finanziaria rilevabile nel periodo di molto superiore a 200.000,00 euro, al netto delle imposte sui redditi, risultava pienamente capiente e idonea a giustificare le spese effettuate nel periodo che ammontavano a complessivi 120.050,00. La rilevante differenza tra le maggiori disponibilità e gli incrementi patrimoniali giustifica largamente la possibilità di sostenere il possesso dei beni ed elementi che fin troppo hanno inciso nelle determinazioni dell'ufficio. Si trattava solamente di contestualizzarli considerando che le determinazioni automatiche non sono idonee a rappresentare in modo standardizzato le condizioni di qualsiasi contribuente ed in questo caso la notevole differenza tra i redditi dichiarati negli anni precedenti e quelli successivi e la possibilità di accesso ai finanziamenti della contribuente aveva largamente giustificato gli incrementi patrimoniali e la disponibilità dei beni computati nell'accertamento.

2.2. a Mancata considerazione della C.T.P. di importanti mancanze ed illegittimità nella procedura applicata dall'Agenzia a partire dalla fase del contraddittorio :

- soltanto dopo aver predisposto l'avviso di accertamento l'Agenzia ha chiesto alla contribuente diversi dati, come le metrature dei vani degli immobili, determinati nell'avviso di accertamento anch'essi in modo presuntivo;
- in larga parte, nelle motivazioni a sostegno della pretesa tributaria, l'ufficio controlli dell'Agenzia delle entrate di Viterbo ha lamentato la mancata indicazione di dati rilevanti quali ad esempio la “*modalità di restituzione del finanziamento*”, elementi che non sono stati richiesti in sede di contraddittorio con la contribuente e che non possono essere ritenuti determinanti al fine di valutare la disponibilità economica del soggetto;
- nell'accertamento, oltre ad evincersi errori di quantificazione, si rilevava la mancanza di una replica sufficientemente esaustiva tale da superare le deduzioni di parte ricorrente, tali vizi fanno configurare l'atto nullo anche per difetto di motivazione<sup>13</sup> e ciò doveva essere considerato dalla C.T.P, con il rilievo della mancanza di qualsivoglia argomentazione a sostegno della ingente pretesa;

---

<sup>13</sup> cfr. Cass. civ., sez. V 22-02-2008, n. 4624

- andava inoltre presa con dovuta considerazione la posizione di assoluto distacco dai copiosi e rilevanti elementi giustificativi prodotti da parte della contribuente. Andava rilevato che l'ufficio si è limitato ad applicare soltanto gli elementi matematici risultanti dall'applicazione di un metodo esclusivamente presuntivo e ciò ha determinato una pretesa assolutamente immotivata e di certo insostenibile per la ricorrente. Non è stato peraltro neanche ipotizzato e motivato dall'Agenzia come l'ammontare dei redditi accertati sarebbe stato ricavato.

## 2.2. b Mancata considerazione della C.T.P. delle osservazioni della contribuente riguardo i presunti redditi per il possesso della abitazione principale.

Sotto questo profilo risulta violato anche l'art. 3 della Costituzione, dato che la inclusione della "abitazione principale" tra i beni indice di capacità contributiva, è avvenuta ad opera dei DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 e successive modificazioni, mentre tale inclusione, proprio perché non considerata in precedenza, avrebbe richiesto una esplicita previsione di "legge" non essendo sufficiente un semplice regolamento. Diversamente da residenze "secondarie" o da aeromobili o da cavalli da equitazione, la residenza "principale" costituisce un bene non certo di carattere voluttuario, ma teso a soddisfare bisogni ed esigenze "primarie" e quindi fondamentali; la sua acquisizione e godimento, in base a un preciso dettato costituzionale<sup>14</sup> dovrebbero essere favoriti e non certo "penalizzati" o disincentivati<sup>15</sup>. Non a caso la stessa Amministrazione finanziaria aveva affermato, in proposito, che è necessario un utilizzo attento e ponderato dello strumento in esame, "soprattutto nei casi in cui la ricostruzione presuntiva del reddito sia essenzialmente fondata su fatti indice che costituiscono soddisfacimento dei bisogni primari o che sono caratterizzati da elevata rigidità in particolare, spese per l'abitazione e spese per mutui immobiliari<sup>16</sup>. Non sussistendo un fondamento normativo "primario" per la valorizzazione della residenza "principale" ai fini dell'accertamento sintetico, la sua determinazione mediante fonte normativa "secondaria" induce a segnalare un profilo di illegittimità dei Decreti, per cui se ne chiedeva la

---

<sup>14</sup> Cfr art. 47, comma 2, Cost.

<sup>15</sup> Cfr., in tal senso, Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. XXIII, Sent. 16 maggio 2000, n. 178.

<sup>16</sup> Cfr. Circ. Mm. Fin. 30 aprile 1999, n. 101.

disapplicazione ad opera della Commissione tributaria, nell'esercizio dei poteri riconosciuti dall'art. 7 c. 5, D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni.

2.2. c Mancata considerazione della C.T.P. della illegittimità ed inapplicabilità dell'art. 38 commi 4 e seguenti, D.P.R. 600/1973 e dei Decreti Ministeriali citati e successive integrazioni e modificazioni a seguito dell'entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212<sup>17</sup>.

Le disposizioni, sia "primarie" che "secondarie", in tema di accertamento "sintetico", contrastano con i principi introdotti dallo Statuto dei diritti del contribuente, il quale contiene<sup>18</sup> "principi generali dell'ordinamento tributario" che devono ritenersi di valenza "rafforzata" e prevalente<sup>19</sup> rispetto alle altre norme primarie in campo tributario.

Per quel che qui interessa, rilevano i principi di "informazione"<sup>20</sup> e di "conoscenza"<sup>21</sup> dei fatti e degli atti tributari da parte del contribuente. Tali principi, coordinati tra loro e letti secondo la *ratio* che ne sta alla base, vogliono garantire al contribuente la possibilità di comprendere e conoscere "preventivamente" le conseguenze che, sul piano fiscale, possono derivare dai fatti e dagli atti che lo riguardano, al fine di poter prevenire effetti pregiudizievoli e di fornire dati e informazioni che consentano all'Ufficio di valutare la sua effettiva posizione reddituale e, quindi, la sua concreta capacità contributiva. Nel caso delle norme, delle regole, dei criteri di calcolo in tema di "redditometro", il contribuente non è messo in grado di disporre in anticipo e in modo chiaro e comprensibile, di tutte le informazioni, dati, elementi che incidono o possono incidere sulla sua condizione tributaria e sulle pretese che il Fisco può vantare nei suoi confronti al verificarsi di determinati presupposti; e quindi, non è in grado di tutelare la propria posizione,

---

<sup>17</sup> Statuto dei diritti del contribuente

<sup>18</sup> Cfr. art. 1 comma 1, L. 212/2000

<sup>19</sup> Cfr. in tal senso, Cass., Sez. Trib., Sent. 14 aprile 2004, n. 7080

<sup>20</sup> Cfr art. 5 L. 212/2000

<sup>21</sup> Cfr art. 6 L. 212/2000



effettiva e non presunta, prima della emissione dell'avviso di accertamento. Sotto questo profilo, pertanto, le suddette disposizioni si pongono in contrasto con i "principi generali" stabiliti dallo Statuto.

La L. 212/2000 inoltre, ha previsto un altro importante principio di tutela del contribuente, prevedendo, come regola generale, l'obbligo del "contraddittorio anticipato" tra contribuente ed Amministrazione finanziaria al fine di consentire al primo di spiegare alla seconda le ragioni di eventuali scostamenti reddituali<sup>22</sup> e a quest'ultima di adeguare le proprie pretese impositive alla concreta realtà reddituale del contribuente. Nel caso specifico c'è stato contraddittorio, ma si è avuta l'impressione che l'avviso di accertamento sia stato assolutamente automatizzato e che non abbia tenuto conto, ne' delle considerazioni fatte in sede di contraddittorio, ne' della successiva documentazione prodotta al funzionario al quale sono stati anticipati i rilevati sostenuti nell'inevitabile contenzioso. L'ente impositore e in luogo di quest'ultimo la C.T.P., non dovrebbe peraltro dimenticare che il redditometro è uno strumento presuntivo che può portare, in alcuni casi, a conclusioni ragionevoli, ma tutt'altro che certe, per cui le stesse dovrebbero essere verificate in base alla situazione concreta relativa al singolo soggetto accertato, "non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, andrebbe compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l'importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi che non possono però avere effetti automatici che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale e che quindi richiedono un confronto con la situazione concreta"<sup>23</sup>.

In conclusione, l'accertamento attraverso il metodo "sintetico", in quanto contrastante con i "principi generali dell'ordinamento tributario" introdotti dallo Statuto, nella sua attuale formulazione legislativa, deve considerarsi illegittimo perché non consente al contribuente di conoscere anticipatamente il reddito determinabile "in via sintetica" sulla base dei "beni e servizi" che risultano nella sua disponibilità e perché non viene garantito un effettivo contraddittorio<sup>24</sup> tra contribuente ed Ufficio dell'Agenzia delle Entrate "prima" dell'emissione di eventuali avvisi di

---

<sup>22</sup> Cfr art. 12 L. 212/2000

<sup>23</sup> Cfr Cass., Sent. 15 dicembre 2003, n. 19163.

<sup>24</sup> Non è sufficiente un mero questionario o un contraddittorio solamente formale.

accertamento, in modo da consentire al primo di motivare e giustificare adeguatamente le ragioni degli eventuali scostamenti reddituali.

Va inoltre sottolineato che, se lo strumento presuntivo del redditometro ha subito diverse modifiche successivamente all'accertamento indirizzato alla ricorrente, evidentemente è stato riconosciuto, anche dal legislatore, che il metodo utilizzato in precedenza avesse dei limiti sostanziali.

La Commissione Tributaria Provinciale non ha tenuto conto che l'accertamento sintetico ha condotto ad imputazioni reddituali infondate, prive di attendibilità, del tutto insostenibili ed ingiustificate anche per i motivi che seguono e che tali motivi avrebbero dovuto far protendere per l'annullamento dell'avviso di accertamento, piuttosto che in una sua rideterminazione.

L'Ufficio della AdE, nella determinazione sintetica del reddito della contribuente, non ha infatti tenuto conto di numerosi aspetti ed elementi forniti e che giustificano le spese sostenute nel corso degli anni, soprattutto della distribuzione delle stesse nell'arco di tempo soggetto ad accertamento sintetico sovrastimato inoltre di ben 152.000,00 euro gli incrementi patrimoniali della contribuente con l'invito da cui è scaturita la pretesa per l'anno 2007.

**2.3 Considerazioni giuridiche e ulteriori motivazioni dell'appello incidentale.** La Commissione Tributaria Provinciale avrebbe dovuto dichiarare la totale illegittimità ed inammissibilità del metodo di accertamento di tipo "sintetico" così come assunto ed applicato nel caso specifico, avendo l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Viterbo ritenuto di poter *tout court* assumere ed applicare il metodo "sintetico" solo perché, nella fattispecie, il reddito dichiarato risultava inferiore rispetto a quello desumibile, in via presuntiva, dalla disponibilità di determinati beni-indice, comunque in larga parte non imputabili; ha, cioè, interpretato le disposizioni in tema di "redditometro", di cui all'art. 38, c. 4° e segg., D.P.R. 600/1973, come se l'accertamento "sintetico" fosse una conseguenza "automatica" ed "inevitabile" di ogni scostamento superiore al 25% del reddito denunciato rispetto al reddito presumibile; peraltro la misura dello scostamento è stata determinata erroneamente. Tale interpretazione delle norme in materia di accertamento "sintetico" è contraddetta, prima di tutto, dalla lettera del citato comma 4° dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 il quale prevede che, in presenza di significativi scostamenti, l'Ufficio "... può, in base ad elementi e circostanze di fatto certe, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente ... "; in altre parole, all'Ufficio è concessa la facoltà di procedere con metodo sintetico naturalmente quando sussistano i relativi presupposti; non è previsto, dunque un espletamento vincolato di tale

metodo ma, al contrario, l'Ufficio "...può non procedere all'accertamento qualora..." il reddito determinato "...risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi..."<sup>25</sup>. In sostanza, l'Ufficio può e deve prescindere dal metodo sintetico qualora, nel caso concreto, tale metodo non colga l'obiettivo di individuare la reale capacità contributiva del contribuente. Se l'Ufficio vi ricorre, come può, allora deve motivare l'utilizzo del metodo *accertativo*, stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 42 D.P.R. 600/1973 che impone in via generalizzata tale obbligo, peraltro riconosciuto anche dalla Amministrazione finanziaria che, a proposito del "redditometro", ha ritenuto "sempre essenziale" che siano "specificatamente indicati i motivi che legittimano la procedura"<sup>26</sup>. Ne deriva che se l'Ufficio adotta il metodo sintetico deve motivare le ragioni per cui reputa che le formule matematiche che danno concretezza al "redditometro" diano risultati reddituali congrui rispetto alla effettiva capacità contributiva del soggetto accertato. La "motivazione" in ordine alla idoneità concreta del metodo sintetico ad evidenziare sottrazione di reddito imponibile, risulta imprescindibile ove si consideri che il risultato della applicazione del redditometro rappresenta solo un possibile "indizio" di evasione, uno "spunto di indagine"<sup>27</sup> che richiede di essere approfondita, di essere sostenuta e di essere corroborata da altri elementi, prima di poter essere tradotta in rettifica della dichiarazione: la "motivazione", pertanto, non può essere generica, ma deve essere dettagliata. Considerato che questa "motivazione" imprescindibile è del tutto mancata nel caso di specie, in quanto nell'avviso di accertamento nulla è detto circa le ragioni dell'assunzione del metodo sintetico, l'accertamento effettuato risultava illegittimo, a causa del suo utilizzo non "motivato"<sup>28</sup> oltre che distorto. L'avviso di accertamento in

---

<sup>25</sup> Cfr. D.M. 10 settembre 1992

<sup>26</sup> Cfr. Circ. Mm. Fin. 30 aprile 1977, n. 7; e Circ. Mm. Fin. 14 agosto 1981, n. 27

<sup>27</sup> Cfr. Circ. Mm. Fin. n. 101/1999

<sup>28</sup> Nel diritto amministrativo la motivazione consiste nella enunciazione dei presupposti e dei motivi su cui si fonda un determinato provvedimento (v. Atto amministrativo). Più specificamente, intendendo per presupposti i fatti permissivi o costitutivi il cui verificarsi consente l'adozione di un determinato atto, e per motivi gli interessi coinvolti nel procedimento, in base al suo oggetto, si distingue tra una motivazione in senso ampio, quale insieme dei presupposti e dei motivi, e una motivazione in senso stretto, circoscritta all'esposizione dei soli motivi. La motivazione può inoltre essere suddivisa, dal punto di vista logico in due parti: l'esposizione delle circostanze di fatto e di diritto, e cioè dei suoi presupposti, definita anche 'giustificazione', e l'esposizione dei motivi in senso stretto, vale a dire del

questione appalesa i limiti delle determinazioni reddituali basate sui soli elementi presuntivi: si fondava, infatti, su una presunzione semplice e, pertanto, il solo possesso dei beni indicatori di capacità contributiva, anche nel caso fossero stati applicati al caso concreto rispettando il quinto comma dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973, non è sufficiente, *ex se*, a sorreggere la pretesa impositiva avanzata dall'Amministrazione

---

percorso logico-giuridico che ha presieduto e condotto a un determinato provvedimento. Operando prevalentemente nei confronti degli amministrati, il provvedimento amministrativo non può mancare di rendere ragione dei suoi cosiddetti presupposti, e cioè dei fatti permissivi o costitutivi assunti alla base dell'adozione di un determinato atto, pena la ravvisabilità di un vizio del presupposto stesso, suscettibile di determinarne l'annullamento. Attraverso la motivazione, l'amministrazione rende ragione dei fattori legittimanti il potere esercitato con l'adozione di un determinato provvedimento. Il che, ovviamente, non la sottrae alla possibilità che il giudice amministrativo intervenga in merito alla congruità dei motivi adottati a sostegno della decisione. Anteriormente alla legge sul procedimento amministrativo, in mancanza di un obbligo generalizzato di motivazione, la giurisprudenza aveva individuato alcune categorie di atti per i quali si riteneva necessaria, a pena di illegittimità, l'indicazione dei motivi posti a base dell'adozione, onde rendere possibile il controllo degli interessati e del giudice amministrativo in caso di impugnativa. Al di là dei procedimenti tipici (disciplinari, espropriativi), specificamente regolati, si riteneva obbligatoria, pur nel silenzio della legge, la motivazione per i provvedimenti che sacrificano gli interessi dei destinatari (per es., le sanzioni amministrative), che hanno contenuto negativo (rifiuto di nulla osta e licenza), che concludono un procedimento di secondo grado (revoca o annullamento in sede di autotutela), che comportano giudizi o valutazioni comparative. Inoltre, per gli atti a contenuto vincolato, in cui è la stessa norma attributiva di potere che ne spiega l'ambito, non occorre la motivazione, che invece era richiesta nei provvedimenti a contenuto discrezionale nei quali la stessa fattispecie legale affida all'autore il potere di scelta tra soluzioni diverse. L'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990, come modificata dalla l. n. 15/2005) ha recepito l'istanza volta alla generalizzazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale, dettando puntuali indicazioni sulla struttura della stessa (che deve «indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»), ed escludendo dall'obbligo solo gli atti normativi e quelli a contenuto generale. Il co. 3 dello stesso articolo ha altresì disciplinato la motivazione *per relationem*, prevedendo che, qualora le ragioni della decisione risultino da altro atto dell'amministrazione, richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima debba essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama. L'omessa esternazione del percorso giustificativo e dell'iter logico seguito dall'amministrazione determina pertanto l'illegittimità del provvedimento.

finanziaria, dovendo quest'ultima, in tale "ipotesi accertativa", farsi carico dell'onere probatorio, alla stregua di quanto previsto per gli altri metodi di accertamento standardizzato<sup>29</sup>. In questi termini si è espressa la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 76/14/11. Anche valutato in termini di contenuto e di merito, l'impugnato avviso risulta, pertanto, del tutto insostenibile e andava dichiarato nullo o, in alternativa, annullato.

La CTP avrebbe dovuto, in presenza di un'applicazione così distorta della normativa dell'accertamento e della condotta dell'ufficio, che non ha assolutamente preso in considerazione i chiarimenti della ricorrente, dichiarare nullo o annullare l'avviso di accertamento in considerazione di tutti i motivi sopra citati.

Va inoltre considerato che le sanzioni sarebbero insostenibili perché non vi è proporzionalità nell'applicazione di sanzioni del 100% irrogate a fronte di un accertamento così approssimativo e già dichiarato in larga misura illegittimo.

Non c'era comunque possibilità per il contribuente di conoscere l'entità delle sanzioni quando il reddito è determinato in modo presuntivo ed in applicazione di parametri non applicabili.

La ricorrente, respingendo ogni forma di addebito si troverebbe non soltanto a pagare imposte per redditi non percepiti, ma anche a corrispondere sanzioni per importi insostenibili ed immotivate.

Si rilevava infatti che, anche nel caso venisse confermata la parziale soccombenza, l'incidenza delle sanzioni avrebbe portato la contribuente a dover esborsare un importo superiore alla definizione in acquiescenza di un avviso di accertamento "in larga parte" già ritenuto infondato.

Per quanto sopra, prima di concludere, va sottolineato che la C.T.P. non avrebbe dovuto esclusivamente individuare quali fossero i "beni indice" e gli incrementi patrimoniali imputabili al 2007, ma avrebbe dovuto rilevare che la contribuente aveva ampiamente dimostrato di avere delle risorse "extraredditali" e che in ogni caso aveva sostenuto le spese dopo aver conseguito redditi di una certa entità.

Per questi motivi, la ricorrente chiedeva il rigetto dell'appello principale, con riforma della sentenza impugnata. Fino a qui è ok

### **CAPITOLO 3. Ulteriori linee giurisprudenziali.**

---

<sup>29</sup> studi di settore e parametri

**3.1 In materia di accertamento "da redditometro" la Cassazione si esprime pro contribuente sull' estratto del conto corrente bancario come controprova.** Il pronunciamento della Corte di Cassazione<sup>30</sup> in oggetto specifica come l'estratto conto possa anche essere valida prova contraria nell'accertamento sintetico basato sul redditometro.

In base all'art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico, come nel caso del Redditometro, non preclude al contribuente di dimostrare, mediante idonea documentazione che il maggiore reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto od in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Tale prova documentale, relativa all'entità dei redditi ed alla durata del loro possesso, non è molto rigorosa, tanto che può essere fornita con l'esibizione degli estratti conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame e, non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente. Questa la conclusione della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14885 del 16 luglio 2015.

La vicenda riguarda l'impugnazione di due avvisi di accertamento con metodo sintetico emanati per gli anni 2006 e 2007. I gradi di merito si concludevano con esito altalenante in ordine all'efficacia della prova esibita dal contribuente a giustificazione degli incrementi patrimoniali. La Ctp, infatti, rigettava i ricorsi, ritenendo che i resoconti bancari attestanti le movimentazioni effettuate nel 2006 e nel 2007 non fossero sufficienti a dimostrare la natura esente della disponibilità utilizzata. La pronuncia veniva ribaltata in Ctr secondo cui il contribuente già in primo grado aveva fornito prova documentale sufficiente a dimostrare che gli investimenti erano stati finanziati dal consistente introito derivante dalla vendita di un immobile di proprietà.

Col successivo ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate denunciava violazione di legge<sup>31</sup> per avere la Ctr ritenuto provata la circostanza che l'acquisto dell'immobile, effettuato nel 2008, fosse stato

---

<sup>30</sup> n. 14885/2015

<sup>31</sup> del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e art. 2967 c.c.

finanziato con l'introito derivante dalla vendita, nel 2006, di un capannone di proprietà del contribuente.

La sentenza in commento riguarda la questione relativa alla **tipologia di prova** che il contribuente deve fornire per superare la presunzione di maggior reddito in caso di incrementi patrimoniali: secondo l'orientamento stabile della giurisprudenza di legittimità, nel caso di incrementi patrimoniali, la prova necessaria non può limitarsi alla sola dimostrazione di una disponibilità finanziaria pregressa o del possesso di redditi esenti o soggetti alla ritenuta a titolo di imposta o altre disponibilità, dovendo il contribuente provare altresì il collegamento tra tale disponibilità e la spesa per incrementi patrimoniali.

Secondo la Corte di Cassazione, “nel sesto comma dello stesso art. 38 [...] il legislatore individua l’oggetto della prova liberatoria a carico del contribuente unicamente nella (dimostrazione della) identità della “spesa per incrementi patrimoniali” con “redditi esenti o ... soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”: per la norma, quindi, non è sufficiente la prova della sola disponibilità di “redditi” - e men che mai di “redditi esenti” ovvero di “redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” - ma è necessario anche la prova che la “spesa per incrementi patrimoniali” sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro reddito (ovviamente dichiarato), ma proprio con “redditi esenti o ... soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”<sup>32</sup>. Tale orientamento è stato recentemente ripreso dalla sentenza n. 4138 del 20 febbraio 2013.

E' sulla natura della prova che si sofferma la pronuncia in commento richiedendo non una prova diretta ma anche elementi sintomatici del collegamento: infatti, richiamando la sentenza della Cassazione n. 8995 del 2014 i giudici ritengono che: “La norma (n.b. art. 38, comma 6 del D.P.R. n. 600 del 1973) chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo

---

<sup>32</sup> Cfr Cass. sent. n. 6813 del 2009

specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi". Tale prova non risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente".

**3.2 Qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vigente "ratione temporis", riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell'insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute.** L'Agenzia delle Entrate di Milano 6 notificava al contribuente Z.A.G. un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di IRPEF, addizionale regionale e sanzioni relativi all'anno 2004, rettificando il reddito dichiarato pari a Euro 3.708,00 ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41 bis, ritenendolo incongruo rispetto agli acquisti di autovetture ed imbarcazioni operati dal contribuente fra il 2003 ed il 2005, al possesso di due autovetture e di un'ulteriore imbarcazione nonché alla disponibilità di cinque immobili, per un valore complessivo pari a Euro 1.230.000,00. L'Ufficio, considerando il reddito per anno necessario per le disponibilità riscontrate, rideterminava per l'anno in esame il reddito del contribuente in Euro 391.737,00. Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP di Milano sostenendo l'incongruità dei conteggi operati dall'Ufficio, la motivazione incongrua dell'avviso di accertamento e rilevando l'esistenza di disponibilità economiche che avevano giustificato gli acquisti. La CTP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il reddito del contribuente in Euro 174.924,92. Avverso la decisione di primo grado il contribuente e l'Ufficio proponevano rispettivamente appello principale e appello incidentale. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 5/24/2012 pubblicata il 10.1.2012 respingeva le impugnazioni compensando le spese. Secondo i



giudici di appello l'accertamento fondato sui parametri di cui ai D.M. 10 settembre 1992, e D.M. 19 novembre 1992, si fondava sulla presunzione legale a favore dell'Amministrazione nascente dai parametri, dovendo il contribuente fornire con qualsiasi argomentazione la dimostrazione della insussistenza degli elementi e delle circostanze di fatto sulle quali si basa l'accertamento e conseguentemente del reddito accertato. Il contribuente, inoltre, aveva dimostrato di non essere più titolare dell'autovettura Jaguar dall'anno 1981, pure documentando che l'acquisto dell'imbarcazione AZIMUT 55 era avvenuto non in contanti ma in forza di un contratto di leasing. Sulla base di questi due elementi la CTP aveva correttamente rideterminato il reddito del contribuente. Non poteva tuttavia, per la CTR, condividersi l'assunto del contribuente in ordine al sostenimento delle spese con la donazione di Euro 700.000,00 ricevuta dalla madre del suddetto Redditometro. Il contribuente deve dimostrare quale prova nell'accertamento sintetico solo le risorse disponibili non tassabili.<sup>33</sup> Aggiungeva la CTR, quanto ai redditi da capital gain, che non appariva sufficientemente dimostrata la provenienza ed effettiva disponibilità finanziaria per l'effettuazione delle acquisizioni. La CTR rigettava, infine, l'appello incidentale ritenendo che le spese sostenute negli anni 2006 e 2007 non erano state adeguatamente esplicitate nell'avviso di accertamento.

Il contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidando ad un'unica complessa censura, al quale resistiva l'Agenzia delle entrate con controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo. La parte contribuente depositava controricorso e memoria ex art. 374 c.p.c. Con l'unica complessa censura la parte ricorrente principale deduceva i vizi di violazione di legge e di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, rilevando che il giudice di appello, pur affermando che il contribuente poteva fornire prova contraria agli accertamenti dell'Ufficio sinteticamente determinati, aveva ommesso di considerare gli elementi, *documentalmente* prodotti nel corso del giudizio di primo grado, che erano in grado di provare il possesso di redditi esenti, soggetti ad imposizione alla fonte o legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile per giustificare le spese indicate dall'Ufficio.

---

<sup>33</sup> Cassazione, Sez. trib., Sent. 19 marzo 2014 (28 gennaio 2014), n. 6396 - Pres. Bielli - Rel. Conti Accertamento - Accertamento sintetico - Spese per incrementi patrimoniali - Art. 38, sesto comma, del D.P.R. n. 600/1973, vigente "ratione temporis" - Prova contraria a carico del contribuente - Disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte - Rilevanza - Dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati - Irrilevanza Univ Cagliari - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. GT Rivista di giurisprudenza tributaria 7/2014 589Giurisprudenza Legittimità nell'anno 2004,

In questa direzione, ad avviso del ricorrente, deponevano le ampie disponibilità finanziarie, rappresentate da titoli azionali, obbligazionari e titoli di stato oltre che la donazione di 700.000,00 Euro ricevuta dalla madre e documentata, nel corso del giudizio, dalla produzione di una scrittura privata e dal versamento sul conto corrente intestato al contribuente del novembre 2004. Le motivazioni esposte dalla CTR erano sul punto sbrigative quanto alle disponibilità certificate dalla Banca Euromobiliare ed errate quanto alla donazione della madre dovendosi ritenere, nonostante quanto prospettato dalla CTR che la scrittura privata, indicata nella denuncia di successione e per la quale era stata pagata la relativa imposta, aveva quanto meno data certa dalla morte della donante ed era comunque attestata dal versamento risultante sul conto corrente.

Il vizio di motivazione era dunque palese sotto il profilo della decisività degli elementi non considerati. L'Agenzia delle entrate, nel controricorso, ha deduceva l'infondatezza delle censure tanto sotto il profilo della violazione di legge che rispetto al prospettato vizio di motivazione. Quanto alla prima questione, evidenziava che la giurisprudenza della Cassazione aveva ormai ammesso la piena operatività del sistema dell'accertamento sintetico alla stregua del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, determinando una presunzione di fondatezza della pretesa impositiva che aveva l'effetto di spostare l'onere della prova sul contribuente. Quanto al dedotto difetto di motivazione, l'Agenzia osservava che la CTR aveva correttamente esaminato il materiale probatorio agli atti, ritenendo che il contribuente non aveva fornito la prova di avere utilizzato le disponibilità esistenti o parte di esse a giustificazione delle spese sostenute per incrementi patrimoniali rilevati a suo carico. Peraltro, proprio dalla documentazione prodotta dal contribuente, era risultata una minusvalenza patrimoniale che, ben lungi dal tradursi in una potenzialità finanziaria, costituiva ulteriore elemento incompatibile con gli incrementi patrimoniali e con gli indici di spesa posti a fondamento della pretesa erariale.

Anche la documentazione relativa al capital gain, a parte la sua scarsa intelligibilità, non era oggettivamente idonea, per l'Agenzia, a comprovare con certezza la provenienza ed effettiva disponibilità della provvista finanziaria necessaria per l'effettuazione degli acquisti, riscontrati come enormemente sproporzionati rispetto al reddito dichiarato. La parte contribuente, nel controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4, depositato in replica al ricorso incidentale dell'Agenzia, esponeva ulteriori argomenti a sostegno della censura formulata in ricorso, contestando le *prospettazioni* esposte dall'Agenzia. Non poteva infatti sostenersi che il contribuente fosse gravato dell'onere di dimostrare che proprio le somme possedute fossero quelle effettivamente

spese per gli incrementi patrimoniali. Così facendo, infatti, l’Agenzia aveva finito col pretendere una prova diabolica o quasi diabolica. In realtà, per superare gli elementi indicati dall’ufficio il contribuente era tenuto solamente a dimostrare e ciò aveva fatto in concreto “... di avere delle ricchezze a disposizione per donazioni oppure per disponibilità di redditi esenti da imposta o da obbligo dichiarativo in quanto assoggettati ad imposta sostitutiva”.

Per un più agevole esame della vicenda è opportuno premettere che la parte contribuente non poneva in discussione che, per effetto dell’accertamento sintetico disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella versione *ratione temporis* vigente, l’Ufficio possa beneficiare di una presunzione legale relativa fondata sui coefficienti *reddito metrici* che il contribuente può superare fornendo la prova contraria. Su tale questione, decisa conformemente dalla CTR, doveva ritenersi ormai formato il giudicato, ancorché si rinvenivano precedenti della Corte che tale principio hanno talvolta declinato in maniera parzialmente diversa<sup>34</sup> a fronte di un indirizzo, numericamente più consistente, orientato in maniera conforme ai principi esposti dalla CTR sul presupposto che è la fonte legale ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, cit., a prevedere che la disponibilità di taluni beni ex art. 2, D.P.R. ult.cit.), costituisce una presunzione legale di capacità contributiva che il contribuente può vincere provando che il reddito presunto sia esente, soggetto a ritenuta d’imposta o sia alimentato da indebitamento o da erogazione di patrimonio<sup>35</sup>. A parte tale questione, che nel caso di specie assume marginale rilievo, il tema di indagine demandato alla Corte era dunque esclusivamente correlato alle valutazioni che la CTR aveva espresso in ordine alle prove che il contribuente assume di avere fornito per superare la presunzione alla quale l’Ufficio si richiamava per giustificare la ripresa a tassazione. Secondo la parte ricorrente principale, infatti, la motivazione addotta dalla CTR sarebbe stata “sbrigativa” in quanto il contribuente aveva fornito tutti gli elementi documentali idonei a dimostrare l’esistenza di disponibilità finanziarie capaci di giustificare le spese correlate al possesso di beni e gli incrementi patrimoniali, inizialmente stimate dall’Ufficio, per l’anno in esame, in Euro 1.230.000,00.

A tale risultato l’Amministrazione era giunta considerando, per il periodo 2003/2005: per l’anno 2003, la vendita di un’ imbarcazione per Euro 10.000,00; per l’anno 2004, l’acquisto di altra imbarcazione, stimata quale incremento patrimoniale pari ad Euro 280.000,00 sulla base del

---

<sup>34</sup> Cfr., Cass. n. 25532/12

<sup>35</sup> Cfr. Cass. n. 14168/12 .

prezzo di vendita dello stesso natante riscontrato nell'anno 2005; per l'anno 2005, l'acquisto dell'imbarcazione da diporto Azimut a mezzo leasing per un corrispettivo stimato in Euro 960.000,00, da considerare come spese per incremento patrimoniale che l'Ufficio riteneva sostenute, come tutte le precedenti indicate, con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui era stata effettuata e nel quadriennio precedente. A tali dati l'Ufficio aveva aggiunto i valori correlati al possesso di un'auto a benzina Jaguar e di un'altra a gasolio, al possesso dell'imbarcazione a motore ed al possesso della residenza principale e di altre quattro residenze secondarie. Sulla base di tali dati l'Ufficio, a fronte di un reddito dichiarato per l'anno 2004 in Euro 3.708,00, rideterminava il reddito per l'anno in esame in Euro 391.737,00.

In definitiva, l'Ufficio aveva determinato in via sintetica il reddito del contribuente avvalendosi, in parte, del meccanismo del c.d. redditometro che desumeva in via induttiva l'esistenza di elementi indicativi di capacità contributiva in forza dei D.M. che individuano la disponibilità dei beni ivi indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva ai fini dell'applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4<sup>36</sup>, nella condizione di chi "a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni", nel caso di specie il possesso di immobili e di autovetture<sup>37</sup>. Per altro verso, l'Amministrazione procedeva all'accertamento sulle somme impiegate per incrementi patrimoniali alla stregua dell'art. 38, comma 5, D.P.R. ult. cit. A fronte di tale accertamento il contribuente aveva contestato, per un verso, l'esistenza di un errore di calcolo nella quota relativa alle spese sostenute, pari ad Euro 246.000,00 e, peraltro, la circostanza che l'"acquisto" dell'imbarcazione Azimut era stato fatto con le forme del leasing, operando un pagamento del maxi canone con compensazione del credito che il ricorrente contribuente aveva maturato per la vendita di altro natante. Tali elementi, incidenti sulla determinazione del reddito accertato dall'Ufficio, avrebbero dovuto imporre la rideterminazione dei valori considerati dall'Ufficio in complessivi Euro 345.986,40 ed in quota parte di Euro 69.197,28 per l'anno di riferimento.

Per altro verso, il contribuente deduceva il possesso di disponibilità economiche ingenti, evidenziate, a suo dire, dalla gestione titoli che per gli anni 2004 e 2005 indicando somme in Euro comprese fra i 2.100.000,00 ca. ed i 2.700.000,00 ca. per anno. Inoltre, il contribuente depositava certificati rila sciati dalla Banca Euromobiliare dalla quale

---

<sup>36</sup> accertamento con metodo sintetico

<sup>37</sup> Cfr Cass. n. n. 7408 del 31/03/2011, Cass. 1294 del 22/01/2007 e Cass. n. 12448 del 08/06/2011

risultavano minusvalenze pari ad Euro 2.207.108,63 per l'anno 2004 e ad Euro 913.920,51 per l'anno 2005, da ciò desumendo una potenzialità finanziaria di almeno Euro 3.121.029 per l'anno 2003. Quanto alla donazione di Euro 700.000,00 ottenuta dalla madre, la stessa veniva documentata dal contribuente, giusta scrittura privata risalente al luglio 2004, alla quale doveva riferirsi il versamento sul di lui conto corrente, in data 18.11.2004, del relativo importo, anch'esso documentato da un estratto conto prodotto nel corso del giudizio di primo grado.

Ora, a fronte di tale compendio documentale, la CTR aveva per un verso escluso la rilevanza della donazione di Euro 700.000,00, ritenendola non documentata ed anzi lasciando intravedere un'operazione di aggiramento posto in essere dal contribuente, all'atto della morte della genitrice, al solo fine di contrastare l'accertamento.

Quanto al rendiconto del capital gain, la CTR dichiarava che "...non appare sufficientemente dimostrata la provenienza ed effettiva disponibilità finanziaria per l'effettuazione delle acquisizioni di cui trattasi". Occorre a questo punto rammentare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale della Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e non già con qualsiasi altro reddito<sup>38</sup>.

Si riteneva, nella prima delle decisioni evocate in nota 38, alle quali le sentenze successive facevano pedissequo riferimento, che per l'art. 38, comma 6, ult. cit. "... non è sufficiente la prova della sola disponibilità di redditi e men che mai di redditi esenti ovvero di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma è necessaria anche la prova che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro reddito dichiarato, ma proprio con redditi redditi esenti o... soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta" Secondo questa interpretazione "...senza il nesso eziologico tra possesso di redditi e spesa per incrementi patrimoniali, questa spesa continuerebbe a produrre i suoi effetti presuntivi a danno del contribuente, non avendo lo stesso superato la forza della presunzione *iuris tantum* posta, a suo svantaggio dalla norma...". In definitiva, secondo l'indirizzo appena espresso,

---

<sup>38</sup> Cfr. Cass. n. 6813 del 20/03/2009; Cass. 23785/2010 e Cass. n. 4183/2013.

sembra implicita al sistema normativo l'esistenza, accanto all'onere di dimostrare l'esistenza di redditi esenti capaci di sostenere le spese per incrementi patrimoniali anche di altro onere di tenere i propri conti in modo da ricostruire i movimenti finanziari per fornire giustificazioni in merito al sostenimento delle proprie spese in caso di accertamento.

Ora, rilevava il Collegio che a seguire l'indirizzo appena ricordato, dovrebbe ritenersi comunque corretta la decisione impugnata ed infondata la censura esposta dal ricorrente principale, in quanto il contribuente ha dedotto solo la disponibilità di redditi sufficienti per la disponibilità e gli incrementi patrimoniali contestati dall'Ufficio, ma non risulta avere neppure allegato né che proprio quei redditi erano stati impiegati per affrontare le "spese per incrementi patrimoniali" recuperata a tassazione dall'Ufficio.

Ma a tale indirizzo non riteneva di aderire la Corte adita ed invero, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, nella versione *ratione temporis* vigente all'epoca del presente giudizio, disponeva testualmente che "... il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione". A ben considerare, il testo della norma non impone affatto la dimostrazione dettagliata: dell'impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento, semmai richiedendo al contribuente di vincere la presunzione, semplice o legale che sia, che il reddito, dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi. Il che, a ben considerare, significa che nessun'altra prova deve dare la parte contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi. Né dalla disciplina normativa anzidetta pare potersi evincere un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente.

Se, infatti, l'Ufficio ha desunto dagli incrementi un maggior reddito rispetto a quello dichiarato e il contribuente ha dedotto e dimostrato attraverso il prospetto di gestione titoli di Stato, azionari e obbligazionari l'esistenza di disponibilità finanziarie sottoposte a tassazione separata capaci di consentire detti incrementi, il fatto presuntivo esposto dall'Ufficio non può continuare a produrre i propri effetti in ragione della condotta del contribuente, ove la stessa sia idonea a comprovare l'esistenza di redditi non dichiarati capaci di realizzare gli incrementi o le spese correlate al possesso di beni. Una diversa interpretazione, in nessun

modo correlata al tenore testuale del ricordato art. 38, comma 6, ult.cit., determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma, piuttosto, all'esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta. Orbene, appare evidente, in relazione a quanto testè affermato, la fondatezza dei rilievi esposti nel motivo di ricorso principale. Ed invero, l'iter motivazionale esposto dal giudice di appello era gravemente lacunoso, contenendo anche non marginali errori in diritto che viziavano l'iter logico della decisione quanto alla rilevanza delle disponibilità finanziarie.

Per un verso, quanto alla donazione della somma di Euro 700.00,00, non pare potersi revocare indubbio che l'omesso esame, da parte della CTR, della certificazione relativa al versamento di Euro 700.00,00 sul conto del contribuente per l'anno 2004 non poteva in ogni caso essere tralasciato dalla CTR al fine di verificare la disponibilità finanziaria dello stesso, se appunto si considera che l'omissione di tale elemento ha condizionato l'intero passaggio argomentativo del giudice di appello, il quale ha *apoditticamente* ritenuto di non considerare veritiera la scrittura privata relativa alla donazione indicata nella denuncia di successione.

L'identità tra l'importo della donazione fatta dalla madre e l'importo versato sul conto del contribuente nello stesso anno indicato nella scrittura privata, anche se non autenticata e priva di data certa, avrebbe dovuto indurre il giudice di appello ad un più attento esame dell'intera documentazione, mancando il quale l'affermazione circa il carattere artificioso dello stesso risulta illogica.

Del resto, proprio su tale punto la Corte aveva avuto modo di chiarire che, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, la prova delle liberalità medesime deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, ai quali la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento<sup>39</sup>.

Non meno lacunose ed, anzi, addirittura fondate su un presupposto contrario alla legge, apparivano le argomentazioni spese dalla CTR in ordine alla irrilevanza delle rendite finanziarie del contribuente ai fini della controversia, posto che il giudice di appello ha illogicamente motivato la decisione di rigetto del ricorso escludendo ogni valore probatorio alla documentazione prodotta dal contribuente sul

---

<sup>39</sup> Cfr. Cass. n. 24597 del 03/12/2010; Cass. n. 11389/2008.

presupposto, errato in diritto, che detto contribuente fosse tenuto a “dimostrare la provenienza ed effettiva disponibilità finanziaria per l’effettuazione delle acquisizioni”.

Tale motivazione si fondava, infatti, per l’un verso su argomentazioni in netto contrasto con i principi fatti propri dal Collegio ed esposti nei paragrafi precedenti e, per altro verso, si dimostrava gravemente lacunosa, non contenendo un esame analitico delle disponibilità finanziarie allegate dalla parte contribuente, sottoposte a tassazione separata, e alla loro idoneità a giustificare i fatti posti a base dell’accertamento fiscale. Passando all’esame dell’appello incidentale, affidato ad un unico motivo, l’Agenzia lamentava l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla quantificazione delle spese prospettate dall’Ufficio. La CTR, dedicando due sole righe per rigettare l’impugnazione incidentale proposta, avrebbe tralasciato di rispondere ai rilievi esposti dall’Ufficio in ordine alla quantificazione degli incrementi patrimoniali considerati in sede di avviso di accertamento.

La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione<sup>40</sup>.

Orbene, nel caso di specie la ricorrente incidentale si limitava a prospettare la carenza motivazionale della decisione impugnata, erroneamente deducendo che la CTR avesse dedicato solo due righe di motivazione all’appello incidentale proposto in appello. Così facendo l’appellante incidentale non si è avveduta che il giudice di appello aveva specificamente individuato gli elementi fattuali dai quali inferire che l’originario accertamento compiuto dall’Ufficio aveva erroneamente valutato alcuni elementi, considerando la titolarità di una autovettura già da tempo ceduta dal contribuente e omettendo di considerare il maxi

---

<sup>40</sup> Cfr Cass. n. 24/4 del 25/10/2013.



canone di leasing corrisposto per l'”acquisto” dell'imbarcazione Azimut mediante compensazione di somma proveniente da alienazione di altro natante. Ciò la CTR aveva fatto condividendo le *prospettazioni* difensive esposte dalla parte contribuente . Ora, rispetto a tale ricostruzione degli incrementi patrimoniali e del possesso di beni l'Ufficio non ha formulato alcuna critica all'operato della CTR, invece limitandosi a riproporre le tesi difensive rivolte, in definitiva, a determinare un risultato diverso dagli accertamenti compiuti dalla CTR che, in quanto esenti da illogicità e incongruità, non possono essere rivisti in questa sede.

**3.3 Sui limiti alla prova contraria nell'accertamento sintetico e redditometrico.** Non sempre i contrasti giurisprudenziali producono effetti negativi; quando il discostarsi di una sentenza dagli orientamenti precedenti è consapevole e adeguatamente motivato, il contrasto determina un'esigenza di approfondimento e di riflessione che non può che arricchire il dibattito interpretativo. La Corte di cassazione si discosta, nella decisione di cui al punto precedente, dall'orientamento prevalente, in ordine all'ampiezza della prova contraria a carico del contribuente nell'accertamento sintetico, limitandola alla sola dimostrazione delle risorse disponibili non tassabili. Si pongono interessanti interrogativi, anche in rapporto alla nuova impostazione del redditometro, circa le verifiche necessarie e sufficienti per neutralizzare la presunzione di esistenza di redditi non dichiarati.<sup>41</sup> È questo esattamente quanto si verifica a proposito della sentenza della Corte di cassazione di cui sopra, la quale prende le distanze dagli orientamenti precedenti in tema di ampiezza della prova contraria a carico del contribuente nell'accertamento sintetico del reddito della persona fisica. Negli ultimi anni la Corte di cassazione si è mostrata molto rigida a questo proposito, sia sotto il profilo dei mezzi di prova idonei, sostanzialmente identificati nelle sole prove di carattere documentale, sia quanto a oggetto della prova.

Mentre la prima rigidità è in qualche modo inevitabile, ed appare coerente, se non esasperata oltre il ragionevole, con la natura stessa delle prove contrarie ammesse: se occorre dimostrare la disponibilità di risorse, è chiaro che occorre affidarsi, non a dichiarazioni o a congetture critiche, ma essenzialmente a elementi documentali e contabili; molto più incerta è la seconda, alla stregua della quale la prova contraria non può arrestarsi alla dimostrazione della generica disponibilità di risorse,

---

<sup>41</sup> Cfr di **Massimo Basilavecchia** - *Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Teramo, Avvocato in Pescara*- *Rivista di giurisprudenza tributaria* 7/2014

ma deve essere in grado di evidenziare la relazione diretta tra le risorse disponibili e intassabili e le spese sostenute ossia che queste ultime sono state alimentate esattamente dalle risorse legittimamente escluse dal concorso alla formazione del reddito imponibile.

Su tale secondo aspetto la sentenza in esame esplicita un motivato dissenso dal rigore emergente dagli orientamenti precedenti. Si tratta in sostanza di interpretare, dal punto di vista lessicale, l'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui ammette , sia nella vecchia formulazione, alla quale si riferisce la massima enunciata dalla sentenza in esame, sia nella nuova applicabile dal periodo d'imposta 2009 in poi , il contribuente a contrastare la presunzione di derivazione della spesa da reddito tassabile, dimostrando di aver potuto sostenere la spesa pur in presenza di un reddito imponibile inadeguato. La presenza di altre risorse disponibili per il contribuente è in grado di spezzare il sillogismo su cui la ricostruzione sintetica è basata, perché la ipotesi di fondo viene incrinata da una concreta, possibile alternativa: che le spese siano state alimentate da risorse intassabili. Le due alternative, però, non stanno sullo stesso piano: infatti , mentre il reddito in evasione è una mera congettura, a sostegno della quale l'Ufficio, per definizione, non ha altri elementi probatori , la disponibilità di risorse irrilevanti è invece certa, anche perché, si richiede una dimostrazione in larga parte documentale su esistenza, entità e natura di quelle risorse.

L'orientamento restrittivo, criticato dalla sentenza in commento, sostanzialmente parifica le due situazioni; per superare il sospetto di esistenza di redditi evasi, non basta avere certezza di risorse irrilevanti disponibili, ma occorre verificare che proprio dalla consumazione di queste ultime sia stata finanziata la spesa; in caso contrario, continua ad essere valida la presunzione di esistenza di un reddito sottratto a tassazione. In sostanza, la presunzione regge anche se fondata su una conseguenza che non è più ineluttabile, nemmeno probabile, ma solo possibile. Non si può dire con certezza che il contribuente sia un evasore, ma poiché, nonostante la disponibilità di risorse irrilevanti, potrebbe comunque esserlo , lo si considera tale.

Continuando a seguire il percorso logico dell'orientamento restrittivo, si può dire che, di fronte a spese per centomila euro, in presenza della dimostrazione che vi sono risorse intassabili idonea coprire quella spesa , si pone per 120.000, la persistenza della presunzione di cui all'art. 38 comporta che il contribuente potrebbe disporre, sia dei 120.000 euro derivanti da risorse irrilevanti, sia di 100.000 euro derivanti da redditi sottratti a tassazione e da includere nell'imponibile IRPEF. A questo punto, sarebbe emersa un'eccedenza, poiché, mentre l'accertamento muove dall'ipotesi di maggiori risorse per 100.000, la prova contraria del

contribuente, riguardando disponibilità certe per 120.000, fa emergere il dubbio che le risorse complessivamente disponibili siano pari a 220.000. L'eccedenza, allora, dovrebbe, o essere stata consumata nell'acquisto di ulteriori beni e servizi, che l'Ufficio probabilmente avrebbe già potuto rilevare in fase istruttoria, o continuare a giacere nella disponibilità del contribuente, quindi nei suoi conti o nei suoi risparmi di natura finanziaria. Nel primo caso, l'accertamento sintetico regge, perché, anche considerando le risorse irrilevanti, resterebbe pur sempre una quota di risorsa spiegabile soltanto con l'evasione; semmai, esso appare indebolito dalla circostanza di essere basato sull'acquisizione di una parte soltanto dei beni e dei servizi a disposizione del contribuente. Inoltre, non essendo pensabile la prova negativa a carico di quest'ultimo in ordine alla insussistenza di ulteriori spese, è ragionevole pensare che questo tipo di controprova debba essere fornita dall'Ufficio, come forma di replica alla prova contraria iniziale del contribuente; resta semmai da stabilire se l'Ufficio possa introdurre queste nuove spese che avrebbero assorbito le risorse irrilevanti, in sede di processo e non piuttosto con un secondo atto di accertamento ove ne ricorrano ancora i presupposti in base alle diverse disposizioni dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Non si può dunque chiedere al contribuente che abbia provato il possesso di risorse irrilevanti, di documentare anche di non averle spese. In realtà, quello che il contribuente deve provare, al di là della disponibilità di risorse irrilevanti, non è tanto di aver attinto ad esse nel momento di sostenere le spese, quanto la permanenza di tali risorse nel periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute così rendendo assai probabile che l'effettivo serbatoio che alimenta le spese è dato dalle disponibilità irrilevanti. Questa portata dell'onere di prova contraria è a ben vedere confermata dal testo letterale dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, opportunamente richiamato e riprodotto nella sentenza, quando richiede una specifica documentazione, sia dell'entità del reddito, sia della durata del relativo possesso. A prescindere dall'equivoco sul possesso del reddito, l'art. 38 indica una strada molto chiara: che il reddito accertabile sinteticamente può essere identificato con le risorse irrilevanti, se il contribuente prova che tali risorse esistono e non sono state consumate prima del sostenimento delle spese da cui trae origine l'accertamento: non deve essere provata, invece, la relazione diretta tra risorsa irrilevante e spesa che richiederebbe la dimostrazione della provenienza dei mezzi di pagamento dal serbatoio costituito da risorse irrilevanti.

La sentenza in esame, forse, sembra andare oltre, e infatti non accenna in alcun modo alla durata del possesso: ciò può dipendere da due ragioni. Può darsi che la Suprema Corte abbia considerato che la risorsa

irrilevante disponibile deve presumersi permanere nella disponibilità del contribuente, dato che, se la avesse impiegata in altre spese, queste sarebbero state verificate dall'Ufficio. Questa *ratio* potrebbe rispondere ad una lettura liberale ma del tutto appropriata dell'art. 38, nella parte in cui sembra chiedere che l'ammontare delle risorse irrilevanti sia adeguato a coprire l'intero ammontare del "reddito sinteticamente accertabile" che non è altro che il differenziale tra reddito dichiarato e reddito necessario per fare fronte alle spese accertate. Nell'altra ipotesi, invece, il Collegio potrebbe avere anche considerato il problema della durata del possesso e della prova contraria su tale circostanza, senza peraltro affrontarlo, per la semplice ragione che, nel caso al suo esame, era pacifica la disponibilità di somme rilevanti nel corso del periodo d'imposta considerato .

Nell'auspicio che le prossime sentenze possano, non solo dipanare il contrasto interpretativo, ma anche definire il ruolo che gioca la durata del possesso a proposito della prova contraria, deve dirsi che la sentenza in commento appare condivisibile soprattutto come impostazione metodologica nella misura in cui ripudia un rigore estremo nell'onere della prova che rende effettivamente vessatorio e irragionevole il metodo accertativo in questione. Sotto questo profilo, appaiono particolarmente importanti due affermazioni sulle quali è difficile non convenire. La prima riguarda la necessità di ricordare che il metodo sintetico si rivolge a persone fisiche e alla determinazione del loro reddito complessivo; pertanto, non ha e non può avere una base documentale simile a quella dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, se non a costo di introdurre surrettiziamente obblighi di archiviazione dei documenti non previsti dalla legge. La seconda riguarda un inciso che tocca il problema della giustificazione della provenienza delle risorse irrilevanti che, secondo la Suprema Corte, non è affatto richiesta o contemplata dal vecchio testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. Se si considera che la sentenza, volutamente, non prende in considerazione il nuovo testo dell'art. 38 e la possibile influenza sulla determinazione delle risorse disponibili degli indici statistici sui consumi e sul risparmio e si mantiene inoltre "neutrale", quanto a qualificazione della natura delle presunzioni si può comprendere quanta carne al fuoco si presenti nel momento in cui si avviano i controlli annuali basati sul metodo sintetico.

**3.4 Corte di cassazione, sentenza n. 2656 del 7 febbraio 2007.** Ha confermato l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale che reputa pienamente legittimo il ricorso all'accertamento sintetico, qualora risulti evidente l'incompatibilità tra una rilevante capacità contributiva, comprovata da una serie di evidenze obiettive e una dichiarazione dei redditi del tutto inadeguata rispetto a tali manifestazioni di ricchezza. I

massimi giudici di legittimità, accogliendo il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria, hanno ritenuto che l'unico onere che grava sull'ente impositore è rappresentato dalla necessità di individuare elementi certi, indicatori di capacità di spesa, mentre i coefficienti presuntivi possono essere utilizzati anche retroattivamente, sia al fine di accertare la incongruità del reddito dichiarato che per determinare sinteticamente il reddito da accertare. La vicenda processuale prende le mosse da un ricorso avverso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 1990, fondato sul possesso di beni indicati dallo stesso contribuente sul questionario inviato dall'ufficio finanziario: un'auto a gasolio di 23 Hp attribuita al 100 per cento, un'abitazione principale di 125 mq, un mutuo di 14.934.000 lire e un premio di assicurazione di 522mila lire, attribuiti al 50 per cento. Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto perché fondato acriticamente solo sui criteri stabiliti dai decreti ministeriali 10/9/1992 e 19/11/1992. Mentre la Ctp respingeva il ricorso, i giudici del riesame accoglievano l'appello proposto dal contribuente. Ricorre per cassazione l'Amministrazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 38, comma 4, del Dpr n. 600/1973, in relazione all'articolo 360, n. 3, cpc. Com'è noto, l'accertamento sintetico ex articolo 38, comma 4, Dpr 600/1973, è previsto in materia di imposte dirette per le sole persone fisiche: mentre nel *procedimento accertativo analitico* vengono individuate e valutate le singole componenti reddituali del contribuente persona fisica, nell'accertamento sintetico l'ufficio finanziario determina direttamente il reddito complessivo netto del contribuente non da fonti di reddito, bensì da altri elementi economicamente rilevanti che denunciano l'esistenza di un reddito superiore a quello dichiarato. Gli elementi e le circostanze rilevanti per la ricostruzione sintetica del reddito sono i più diversi, ma tutti caratterizzati dall'esprimere una capacità di spesa incompatibile con il reddito dichiarato e dai quali, quindi, si può desumere un reddito ulteriore. L'intervento giurisprudenziale in commento prende in esame e respinge alcune ricorrenti censure riguardanti l'accertamento sintetico, e precisamente:

- a. illegittimo utilizzo di coefficienti presuntivi contenuti in decreti emanati successivamente all'anno d'imposta cui si riferisce l'accertamento;
- b. violazione della riserva di legge ex articolo 23 della Costituzione nell'approvazione dei decreti dei coefficienti presuntivi;

- c. violazione del principio di irretroattività della legge di cui all'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, sempre con riferimento al primo motivo.

In proposito, la Corte ha rammentato che, per ormai costante giurisprudenza<sup>42</sup>, è legittima l'applicazione ad anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito, adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 413/1991, posto che, sul piano dell'accertamento e delle prove, l'applicabilità degli indici presuntivi deve ritenersi insita nello stesso articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973. In particolare, il massimo organo di legittimità giustifica il primo motivo di censura citando, a sostegno, la sentenza della stessa Corte n. 16420/2003, nella quale il riferimento a redditemetri contenuti in regolamenti emanati successivamente al periodo d'imposta da verificare non pone problemi di irretroattività "*poiché il potere in concreto disciplinato è quello di accertamento, sul quale non viene ad incidere il momento della elaborazione*". Pertanto, in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria, deve essere legittimato il riferimento a redditemetri, anche se contenuti in decreti ministeriali successivi, *vertendosi* in materia non di applicazione retroattiva di disposizioni normative, ma di valutazione di pertinenza nel caso in esame, in mancanza di circostanze di segno contrario, di parametri e calcoli statistici di provenienza qualificata e di attitudine indiziaria indipendente dal tempo dell'elaborazione. Ulteriore sostegno verso tale interpretazione si ricava dalla sentenza della Cassazione n. 11611/2001, nella quale è stato osservato come tale impostazione meritasse di essere condivisa, dal momento che "il decreto ministeriale contenente il redditemetro (che ha la sua legittimazione in una norma primaria, valutata positivamente anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 283/1987), più che espressione di un potere normativo, costituisce espressione di una funzione amministrativa di indirizzo, giustificata dalla necessità di garantire una valutazione trasparente ed imparziale su beni che indicano inevitabilmente una capacità contributiva per una ricchezza consumata, e che potrebbero, in mancanza di strumenti di carattere generale, essere valutati arbitrariamente".

La sentenza prosegue osservando che "la valenza del c.d. redditemetro, allora, si coglie propriamente sul piano della valutazione probatoria, ove

---

<sup>42</sup> Cfr Cassazione nn. 16420/2003, 14161/2003, 12731/2002, 8738/2002, 11607/2001, 11366/2001, 8372/2001, 15045/2000, 13972/2000, 13415/2000, 11300/2000, 2510/2000.

nulla impedisce che il contribuente possa fornire una prova contraria o che il giudice possa ridimensionare il risultato dell'accertamento, per cui in un tale contesto nessun ostacolo può seriamente configurarsi alla applicazione retroattiva di questo strumento, che si limita ad individuare determinati beni ed a fornirne una valutazione tendenzialmente oggettiva, trasparente ed uniforme". Proprio rammentando le particolari caratteristiche della metodologia sintetica contenute nel comma 4 dell'articolo 38, i giudici di piazza Cavour non hanno trascurato di rilevare che, contrariamente all'assunto della Commissione tributaria regionale, "l'unico onere dell'ufficio è quello di individuare elementi certi indicatori di capacità di spesa (nella fattispecie: auto, immobile, mutuo etc...) ..., ferma restando la possibilità per il contribuente oltre che, ovviamente, di contestare il possesso degli indicatori di capacità di spesa (nella fattispecie peraltro dichiarati dallo stesso contribuente), di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta". In forza delle predette motivazioni, la tipologia dell'accertamento sintetico acquista una modernità particolarmente significativa, interamente soddisfacendo la recente tendenza del legislatore tributario verso l'utilizzo di presunzioni relative<sup>43</sup> piuttosto che assolute<sup>44</sup>, avverso le quali i contribuenti, esercitando il diritto di difesa costituzionalmente garantito, sono ammessi a fornire la prova contraria, anche in ottemperanza ai principi in tema di tutela dell'affidamento e della buona fede dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente<sup>45</sup>.

#### **CAPITOLO 4. Ulteriori linee normative.**<sup>46</sup>

L'accertamento basato sul "Redditometro" ha la particolarità di fondarsi sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi che fanno desumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e

---

<sup>43</sup> *iuris tantum*

<sup>44</sup> *iuris et de iure*

<sup>45</sup> Cfr di Valeria Fusconi presente in rete dal 16 Maggio 2007

<sup>46</sup> Cfr [www.fiscal-focus.it](http://www.fiscal-focus.it) [www.fiscal-focus.info](http://www.fiscal-focus.info)- Fiscal News- La circolare di aggiornamento professionale N. 34 29.01.2013

a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato. Nel **nuovo Redditometro** però è possibile fornire la prova contraria da parte del contribuente, la quale può essere fondata, oltre che sulla presenza di “redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta”, anche sulla base del fatto che “il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta ..., comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile”. È stato, in tal modo, recepito l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate e quello giurisprudenziale prevalente che avevano già adottato un'interpretazione ampia del dettato normativo precedente.

Il cd. “nuovo Redditometro” incassava, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.M. 24.12.2012 che individuava gli elementi di capacità contributiva, la piena operatività come strumento *accertativo*. Ultimo tassello mancante la circolare dell'Agenzia delle Entrate diretta agli uffici periferici che dettava le istruzioni da seguire per selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo.

Al fine di rappresentare un'analisi sistematica della procedura utilizzata del nuovo strumento *accertativo*, è necessario innanzitutto comprendere cosa si intende per : □ “elemento indicativo di capacità contributiva”. La definizione di tale concetto è rinvenibile all'art 1, co. 1, D.M. 24.12.2012, quale: □ “spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento”. Un elenco di tali elementi è contenuto nella tabella a allegata al decreto in questione. In essa vengono previste oltre 100 voci di spesa, accorpate in 10 categorie:

1. consumi di generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;
2. abitazione;
3. combustibili ed energia;
4. mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;
5. sanità;
6. trasporti;
7. comunicazioni;
8. istruzione;
9. tempo libero, cultura e giochi;
10. altri beni e servizi, alle quali si aggiunge un'undicesima categoria, relativa agli investimenti.

Viene altresì precisato che tale elenco è derogabile; in altre parole, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di utilizzare elementi di capacità contributiva differenti da quelli riportati nella suddetta Tabella A.

L'art. 2, D.M. 24.12.2012, riporta un elenco degli elementi in base ai quali l'Amministrazione Finanziaria accerterà il reddito considerato “congruo”. Tale passaggio risulta particolarmente importante, in quanto



esplicita l'esistenza di due differenti tipologie di spese: quelle "direttamente sostenute" e quelle "statisticamente attribuibili" al contribuente, che andiamo ad analizzare.

Spese direttamente sostenute: ammontare delle spese di qualunque tipo, a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria, che risultano essere state sostenute dal contribuente: si tratta, come anticipato, di spese che risultano direttamente sostenute dal soggetto verificato oppure sostenute dal coniuge e/o da altri familiari fiscalmente a carico. Vi è quindi, alla base dei suddetti elementi, un nesso diretto spesa-contribuente. Sul punto è apprezzabile la puntualizzazione contenuta nell'art. 2, co. 2, D.M. 24.12.2012 ove si specifica che non possono essere considerate in tale contesto le spese sostenute esclusivamente ed effettivamente nell'ambito dell'attività lavorativa, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Spese figurative (ovvero statisticamente attribuite): quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media Istat riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza. Questa risulta essere la tipologia di spesa che assume le maggiori criticità dello strumento, in quanto caratterizzata da costi non effettivamente e direttamente sostenuti dal contribuente, ma attribuiti a quest'ultimo sulla base di valutazioni statistiche che andiamo ad analizzare. Innanzitutto, il contribuente viene inserito dall'Amministrazione Finanziaria in una specifica tipologia di nucleo familiare, tra le 11 previste:

- a) persona sola con meno di 35 anni;
- b) coppia senza figli con meno di 35 anni;
- c) persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni;
- d) coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni;
- e) persona sola con 65 anni o più;
- f) coppia senza figli con 65 anni o più;
- g) coppia con 1 figlio;
- h) coppia con 2 figli;
- i) coppia con 3 o più figli;
- j) *monogenitore*;
- k) altre tipologie (categoria residuale).

Ognuna delle citate tipologie ha 5 ulteriori sottodivisioni territoriali: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole, per un totale di 55 cluster. Successivamente, una volta inserito il contribuente in un nucleo familiare, specifico per tipologia ed area territoriale, vengono attribuite varie spese che, sulla base di campioni statistici, l'Istat ritiene siano state mediamente sostenute in un anno. Infine, di tale spesa statistica familiare, una parte viene attribuita direttamente in capo al contribuente oggetto di verifica, secondo le seguenti modalità:  in percentuale corrispondente al

rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente e il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare;  
□ in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente e il totale delle spese dell'intero nucleo familiare.

L'art. 3, D.M. 24.12.2012, prosegue elencando altri elementi che, unitamente alle spese viste poc'anzi, dovranno essere considerati dall'Agenzia delle Entrate per il calcolo del reddito congruo:

- □ incrementi patrimoniali. Al riguardo si ricorda che, mentre con il "vecchio" Redditometro si presumeva che l'investimento fosse effettuato con redditi conseguiti nell'anno di acquisto e nei 4 precedenti, ora i beni si presumono acquistati con i redditi conseguiti interamente nell'anno di acquisto. Per contro, ora si tiene conto, a riduzione del valore dell'incremento patrimoniale: □ del mutuo acceso per l'acquisto del bene stesso; □ dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti dei 4 anni precedenti all'acquisto dei beni;
- □ quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.

Nell'ipotesi in cui, attraverso l'analisi di tutti gli elementi di capacità contributiva esaminati, l'Agenzia delle Entrate dovesse ipotizzare l'esistenza di un reddito accertabile complessivamente superiore a quello dichiarato di almeno il 20% di quest'ultimo, l'Agenzia delle Entrate potrà attivare la procedura di emissione di un avviso di accertamento che non potrà prescindere dall'invito al contribuente a un contraddittorio, momento che quindi assume rilevanza estrema ai fini della difesa.

Alla luce di quanto sopraesposto l'accertamento basato sul "redditometro" ha la particolarità di □ fondarsi sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi che fanno desumere una capacità di spesa correlata ad esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato. In altre parole l'Amministrazione Finanziaria può determinare sinteticamente il maggior reddito imponibile sulla base del "redditometro" in presenza di elementi e circostanze di fatto certi che presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito, senza dover fornire ulteriori prove. Si è, pertanto, in presenza di una presunzione legale relativa e, di conseguenza, una volta accertata l'esistenza di tali elementi e circostanze, spetta al contribuente fornire la prova dell'inesistenza della capacità reddituale.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale deve ritenersi che, in tema di accertamento dei redditi, la disponibilità dei beni previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 600/1973, costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale

disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva” in virtù della quale “il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”. È stato, pertanto, rilevato che la sentenza di merito non risultava in linea con tali principi, non avendo esplicitato l'iter giuridico seguito per giungere a limitare la rilevanza degli elementi indicatori di capacità contributiva e non avendo indicato i concreti elementi in base ai quali il reddito effettivamente prodotto dal contribuente doveva ritenersi inferiore a quello scaturente dalle presunzioni.

Anche prima della notifica dell'accertamento, il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente in base al Redditometro è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso deve risultare da idonea documentazione. Come chiarito dall'Amministrazione Finanziaria<sup>47</sup>, il contribuente può, ad esempio, dimostrare di avere: □percepito indennizzi e somme riscosse, fuori dall'esercizio dell'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale; □utilizzato finanziamenti; □percepito somme derivanti da eredità, donazioni o da vincite; □utilizzato redditi effettivamente conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionati come ad esempio redditi agrari.

È anche possibile dimostrare che i redditi sono stati prodotti da componenti del nucleo familiare. L'indirizzo giurisprudenziale maggioritario ha riconosciuto l'ampiezza della prova contraria opponibile dal contribuente, nonostante l'indicazione normativa, anteriore alla modifica introdotta dall'art. 22 del D.L. n. 78/2010, facesse riferimento soltanto alla produzione di redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. È stato, ad esempio, affermato che il contribuente può dimostrare □la capacità di spesa conseguita in conseguenza di smobilizzi di beni o di accesso al credito esterno<sup>48</sup>; □il sostenimento di spese effettive afferenti i beni “sensibili” inferiori alle

---

<sup>47</sup>Cfr C.M. n. 101/E del 1999

<sup>48</sup> Cfr Cass., sent. 8 maggio 2008, n. 11389.

quote forfetariamente individuate dal decreto ministeriale; di non aver effettivamente sostenuto le spese afferenti ai beni, in quanto questi non sono nella “disponibilità” del soggetto verificato. Peraltro, la prova richiesta in tal senso è piuttosto rigorosa, non essendo sufficiente la semplice dichiarazione di essere un mero “prestanome”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/E del 2010, alla domanda se il contribuente debba “dare dimostrazione che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore oppure è sufficiente dimostrare la capacità di mantenimento dei beni e dei servizi ‘indice’ ai fini del Redditometro”. ha risposto che tra i detti elementi sui quali può essere fondata la prova contraria “va certamente compresa la dimostrazione che le spese per il mantenimento dei beni e servizi indice di capacità contributiva dalle quali viene desunto il maggior reddito determinato sinteticamente, sono state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi d’imposta precedenti o sono state finanziate da economie terze.

Peraltro, la Suprema Corte nella sent. 20 marzo 2009, n. 6813, ha affermato che in tema di accertamento sintetico non è sufficiente la prova della sola disponibilità di redditi e meno che mai di redditi “esenti” o “soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”, ma è necessaria anche la prova che la “spesa per incrementi patrimoniali” sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro reddito, ma proprio con “redditi esenti o [...] soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”. In base a questa presa di posizione giurisprudenziale, alla quale risulta a volte uniformarsi anche il comportamento degli Uffici delle entrate, il contribuente non potrebbe, pertanto, limitarsi a dimostrare il possesso di risorse finanziarie legittimamente non dichiarate, ma dovrebbe anche fornire la prova che le spese sono state effettuate proprio utilizzando tali risorse. In questo contesto svolge un ruolo fondamentale la donazione come eventuale giustificazione a fronte delle possibili richieste dell’Agenzia ai fini del Redditometro. Si fa presente però che se un soggetto riceve alcune liberalità da parte di genitori e di terzi, con le quali poi provvede ad effettuare l’investimento o la spesa, è evidente che le liberalità potranno essere considerate come valide giustificazioni ai fini del Redditometro se risultano documentate.

In caso di acquisto di un immobile che avviene con disponibilità messe a disposizione da genitori o da parente una possibile soluzione è quella della esplicitazione della donazione indiretta, tenendo ovviamente conto delle ripercussioni che si possono avere per il soggetto donante. Se nell’atto di acquisto dell’immobile viene esplicitato dal figlio, soggetto acquirente che l’acquisto viene effettuato con denaro donato dal padre, è evidente che il figlio potrà agevolmente dimostrare l’irrelevanza

dell'investimento ai fini del Redditometro. Tali giustificazioni dovranno essere fornite in contraddittorio. È in questa fase quindi che il contribuente potrà spiegare che talune spese sono state effettivamente sostenute dal familiare a carico. Ancora una volta, quindi, è il contraddittorio il nodo centrale di tutta l'operazione *redditometrica*. Contraddittorio nel quale si potrà dare giustificazione di eventuali donazioni, del fatto che le spese sono state sostenute da altri, e così via.